DELIBERAZIONE N. 24

CONSIGLIO N. 3 DI DATA 28.04.2021

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO TRA AREA SCIENCE PARK E ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA PER INIZIATIVE COMUNI. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE.

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella		X
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Tiziano Tessaro	X	
	DIRETTORE GENERALE		
1.	Stefano Casaleggi	X	

SEGRETARIO: Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "*l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali*";

DATO ATTO che, come rappresentato nel Piano Triennale di Attività 2021-2023 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021, n.1, Area Science Park intende promuovere collaborazioni sinergiche con alcuni Enti Pubblici di Ricerca (EPR) considerati complementari rispetto alle peculiarità dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2020, n. 86, con cui veniva adottato il testo dell'avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per costituire una *long list* di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park, in partenariato o in collaborazione con quest'ultima, con l'intento di dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali *partner*, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

PRESA VISIONE del verbale della commissione riunitasi il 15 e il 18 gennaio 2021 per valutare le manifestazioni di interesse pervenute in risposta al suddetto avviso dal 10 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021 e, in particolare, della valutazione positiva espressa in ordine alla manifestazione di interesse presentata dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, costituente titolo per l'iscrizione alla citata *long list*, e ritenuto di condividerle;

DATO ATTO che, tenendo conto delle ricadute industriali della metrologia e dell'opportunità di portare tali ricadute all'attenzione del comparto produttivo, Area Science Park ha esplorato la possibilità di collaborare con l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica;

PRESO ATTO che l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica:

- è un ente pubblico nazionale di ricerca che svolge e promuove attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi della metrologia, svolge le funzioni di istituto metrologico primario, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti;
- per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, realizza, promuove e coordina studi e ricerche finalizzate alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura del sistema internazionale delle unità di misura (SI), alla conoscenza e allo sviluppo di materiali e dispositivi innovativi; cura il trasferimento di tali unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo; promuove, sostiene e coordina la partecipazione

italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nelle materie di competenza; svolge attività di taratura, misura e prova di campioni e strumenti di misura nei campi della meccanica, del tempo e della frequenza, dell'elettromagnetismo, della termologia, della fotometria e dell'acustica; organizza le attività di supporto tecnico all'accreditamento di laboratori sulla base di specifiche convenzioni; svolge attività di consulenza tecnico-scientifica, sulle materie di competenza, a favore di ministeri, pubbliche amministrazioni, imprese, enti di normazione o altri soggetti privati; promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale di ricercatori e personale laureato e tecnico nei campi scientifici di propria competenza; promuove o collabora all'organizzazione di corsi specialistici e di aggiornamento; collabora alla realizzazione di corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; organizza attività e iniziative di comunicazione e diffusione della cultura scientifica;

ATTESO che, nell'ambito della procedura indetta da Area Science Park, l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ha, in particolare, manifestato l'interesse ad avvalersi delle competenze e dell'esperienza di Area Science Park per l'analisi del potenziale applicativo delle conoscenze sviluppate nell'Istituto e a collaborare con essa nello sviluppo di progetti congiunti di innovazione;

CONSIDERATO che Area Science Park e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica hanno raggiunto un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse, con l'obiettivo di dare attuazione, nel rispetto e nell'ambito delle rispettive normative, finalità istituzionali e specificità, a iniziative sinergiche sul tema della valutazione della qualità delle misurazioni nel contesto industriale;

RITENUTO opportuno sancire il raggiungimento della suddetta intesa attraverso la stipulazione di una Convenzione Quadro avente a oggetto la collaborazione sul tema di comune interesse della valutazione della qualità delle misurazioni nel contesto industriale, che includa la valutazione della sensoristica utilizzata (riferibilità, caratterizzazione, accuratezza, stabilità, ecc.), la valutazione della catena di misura complessiva (fino ai parametri di interesse per gli utenti finali) e l'analisi delle misure, comprendendo la valutazione dell'incertezza e il rilevamento di eventi rari (es. rotture), e che preveda la realizzazione congiunta di attività tra le quali sono state individuate preliminarmente, e vanno intese come non esaustive, l'identificazione delle procedure per l'analisi della qualità dei dati (*data quality*) misurati in ambito industriale, l'esplorazione delle sfide metrologiche delle grandi infrastrutture di ricerca facenti capo ad Area Science Park (es. Sincrotrone, la Piattaforma Scientifica e Tecnologica per la Genomica ed Epigenomica, la Piattaforma per Big Data Analysis ORFEO, i dimostratori di IP4FVG per la digitalizzazione dei processi industriali etc) e l'analisi delle competenze tecnico-scientifiche di INRiM con potenziale di valorizzazione economica, in collaborazione con il TTO – Technology Transfer Officer dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica;

PRESA VISIONE dello schema di Convenzione Quadro tra Area Science Park e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di adottarlo;

PRESO ATTO che l'art. 6 della Convenzione Quadro prevede la nomina dei referenti per l'attuazione della Convenzione stessa;

RITENUTO di individuare quale referente per Area Science Park il dott. Stephen John Taylor, Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalla Presidente Caterina Petrillo, che avrà facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

DATO ATTO, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto deliberato attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di adottare lo schema di Convenzione Quadro, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Area Science Park e l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica per iniziative comuni sul tema della valutazione della qualità delle misurazioni nel contesto industriale;
- di individuare quale referente per Area Science Park il dott. Stephen John Taylor, Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi;
- di dare atto che la Convenzione sarà sottoscritta dalla Presidente Caterina Petrillo, che avrà facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

Diego Arocchi

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo

Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA
C=IT

Convenzione Quadro

tra

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

e

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, in prosieguo denominata "Area Science Park", con sede legale in Località Padriciano n. 99, 34149 Trieste, in persona della Presidente Prof.ssa Caterina Petrillo, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX

e

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, in prosieguo denominato "INRiM", con sede legale in Strada delle Cacce n. 91, 10135 Torino, in persona del Presidente Prof. Diederik Sybolt Wiersma, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Istituto, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX;

di seguito anche indicate congiuntamente come le "Parti" e disgiuntamente la "Parte",

premesso che

1. Area Science Park è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove

l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e che supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

2. nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;

3. Area Science Park è il soggetto attuatore e beneficiario diretto degli interventi finanziari previsti nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato il 1° marzo 2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di ARGO, il sistema strategico basato sull'innovazione di processi e prodotti per lo sviluppo economico a livello regionale, nazionale e internazionale, in grado di generare incrementi di

produttività all'intero sistema economico attraverso l'interazione tra ricerca e industria, considerata il vero fattore trainante dello sviluppo, strutturato sul modello *Hub & Spoke* e realizzato attraverso lo sviluppo di quattro asset: 1) *Industrial Innovation Harbour* - IIH - Porto dell'Innovazione Industriale, 2) *High Impact Net* – HIN, 3) *Industry Platform 4 FVG* – IP4FVG - Piattaforma Digitale per le imprese e 4) Piattaforme Tecnologiche);

4. come rappresentato nel Piano Triennale di Attività 2021-2023 adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2021, n.1, Area Science Park intende promuovere collaborazioni sinergiche con alcuni Enti Pubblici di Ricerca (EPR) considerati complementari rispetto alle peculiarità dell'Ente;

5. tenendo conto delle ricadute industriali della metrologia e dell'opportunità di portare tali ricadute all'attenzione del comparto produttivo, Area Science Park ha inteso, in particolare, esplorare la possibilità di collaborare con INRiM;

6. INRiM è un ente pubblico nazionale di ricerca che svolge e promuove attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi della metrologia, svolge le funzioni di istituto metrologico primario, valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema Italia nelle sue varie componenti;

7. per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, INRiM realizza, promuove e coordina studi e ricerche finalizzate alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura del sistema internazionale delle unità di misura (SI), alla conoscenza e allo sviluppo di materiali e dispositivi innovativi; cura il trasferimento di tali unità di misura dal livello di riferimento

dei campioni primari a quello applicativo; promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi, progetti e iniziative internazionali nelle materie di competenza; svolge attività di taratura, misura e prova di campioni e strumenti di misura nei campi della meccanica, del tempo e della frequenza, dell'elettromagnetismo, della termologia, della fotometria e dell'acustica; organizza le attività di supporto tecnico all'accreditamento di laboratori sulla base di specifiche convenzioni; svolge attività di consulenza tecnico-scientifica, sulle materie di competenza, a favore di ministeri, pubbliche amministrazioni, imprese, enti di normazione o altri soggetti privati; promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale di ricercatori e personale laureato e tecnico nei campi scientifici di propria competenza; promuove o collabora all'organizzazione di corsi specialistici e di aggiornamento; collabora alla realizzazione di corsi di dottorato di ricerca, anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; organizza attività e iniziative di comunicazione e diffusione della cultura scientifica;

8. INRiM figura tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita da Area Science Park in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 5 novembre 2020, n. 86, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata con l'intento di dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park stessa, in partenariato o in collaborazione con quest'ultima, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di

proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

9. nell'ambito della suddetta procedura INRiM ha, in particolare, manifestato l'interesse ad avvalersi delle competenze e dell'esperienza di Area Science Park per l'analisi del potenziale applicativo delle conoscenze sviluppate nell'Istituto e a collaborare con essa nello sviluppo di progetti congiunti di innovazione;

10. con la presente Convenzione Quadro Area Science Park e INRiM intendono, pertanto, sancire il raggiungimento di un'intesa per lo svolgimento di attività di comune interesse, con l'obiettivo di dare attuazione, nel rispetto e nell'ambito delle rispettive normative, finalità istituzionali e specificità, a iniziative sinergiche sul tema della valutazione della qualità delle misurazioni nel contesto industriale;

tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 – Disciplina dei rapporti tra le Parti

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

11. nella presente Convenzione Quadro;

12. nei singoli Accordi attuativi, di cui al successivo art. 5, stipulati in esecuzione della stessa Convenzione Quadro;

13. in tutte le normative che disciplinano le attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Articolo 3 - Oggetto

1. Con la presente Convenzione Quadro Area Science Park e INRiM si impegnano a collaborare sul tema di comune interesse della valutazione della qualità delle misurazioni nel contesto industriale, che includa (1) la valutazione della sensoristica utilizzata (riferibilità, caratterizzazione, accuratezza, stabilità, ecc.), (2) la valutazione della catena di misura complessiva (fino ai parametri di interesse per gli utenti finali) e (3) l'analisi delle misure, comprendendo la valutazione dell'incertezza e il rilevamento di eventi rari (es. rotture), in particolare realizzando congiuntamente attività tra le quali sono state individuate preliminarmente e vanno intese come non esaustive:

- l'identificazione delle procedure per l'analisi della qualità dei dati (*data quality*) misurati in ambito industriale;
- l'esplorazione delle sfide metrologiche delle grandi infrastrutture di ricerca facenti capo ad Area Science Park (es. Sincrotrone, la Piattaforma Scientifica e Tecnologica per la Genomica ed Epigenomica, la Piattaforma per *Big Data Analysis* ORFEO, i dimostratori di IP4FVG per la digitalizzazione dei processi industriali etc)
- l'analisi delle competenze tecnico-scientifiche di INRiM con potenziale di valorizzazione economica, in collaborazione con il TTO – *Technology Transfer Officer* di INRiM.

Articolo 4 - Modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a collaborare sul tema di cui all'art.3 della

presente Convenzione Quadro, coinvolgendo e indicando ciascuna, per quanto di competenza, le risorse umane e le strutture più idonee allo svolgimento delle attività e al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità, anche esterne, funzionali ad attività specifiche. Le Parti convengono fin d'ora di effettuare scambi mutui di personale, finalizzati alla crescita personale e lavorativa e all'identificazione delle opportunità operative più promettenti.

2. Competerà alle Direzioni delle Parti individuare di comune accordo, su proposta dei referenti di cui all'art. 6 della presente Convenzione Quadro, i progetti e le iniziative atti al conseguimento dell'obiettivo della presente Convenzione Quadro, disciplinandone i contenuti, le modalità operative e le condizioni attraverso gli specifici accordi attuativi previsti e disciplinati dall'art. 5 della presente Convenzione.

3. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l'erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione Quadro, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 5 della presente Convenzione. Questi ultimi definiranno di volta in volta anche le obbligazioni a carico delle Parti, gli aspetti operativi e amministrativi relativi all'esecuzione delle singole attività, nonché espressamente e dettagliatamente gli eventuali oneri necessari per dar seguito alle iniziative.

4. La presente Convenzione Quadro non genera alcun diritto di esclusiva.

Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

5. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dalla presente Convenzione Quadro e dagli accordi attuativi previsti e disciplinati dall'art. 5 della presente Convenzione a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

6. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.

7. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità alla presente Convenzione Quadro.

8. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione Quadro e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione Quadro dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

Articolo 5 - Accordi attuativi

1. Gli accordi di cui all'art. 4, comma 2, costituiranno integrazione della presente Convenzione Quadro e avranno lo scopo di specificare gli obiettivi, i contenuti e le modalità operative di realizzazione dei progetti e/o delle iniziative attuative della presente Convenzione, nonché di disciplinare i rapporti tra Area Science Park e INRiM e di regolare i termini e le condizioni dei loro impegni, sotto il profilo tecnico scientifico, organizzativo, gestionale

e finanziario, con riguardo ai tempi e alle modalità di esecuzione delle attività, alla responsabilità di coordinamento in relazione a queste ultime, all'eventuale utilizzazione delle rispettive strumentazioni e infrastrutture e dei rispettivi spazi, alla messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, alla proprietà e all'utilizzo dei risultati dell'attività di studio e ricerca, alla titolarità di eventuali brevetti, al trattamento dei dati personali, all'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché alla relativa ripartizione degli stessi tra le Parti, agli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi e, infine, a ogni altro aspetto ritenuto rilevante, per quanto non previsto o in deroga a quanto pattuito con la presente Convenzione Quadro.

2. Previo consenso di entrambe le Parti, i suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati in qualità di parti contrattuali, ovvero, potranno prevedere la partecipazione di questi ultimi, in qualità di terzi, allo svolgimento di singole attività, previo espresso gradimento di entrambe le Parti.

3. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

4. Gli Accordi attuativi verranno stipulati nel rispetto del sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti.

Articolo 6 – Referenti della Convenzione

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione Quadro le Parti designano quali referenti:

- per Area Science Park: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- per INRiM: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. I referenti avranno il compito di proporre congiuntamente alle Direzioni delle Parti le azioni attuative della presente Convenzione Quadro, attivandosi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso della loro esecuzione, verificandone periodicamente la realizzazione e mantenendo informata la struttura di appartenenza sul loro andamento.

Articolo 7 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti, assegnisti di ricerca e collaboratori a vario titolo la massima riservatezza su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro, nonché sui dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione Quadro, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicate per brevità "Informazioni Riservate").

2. Ciascuna della Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convezione le Informazioni Riservate, che siano state qualificate come tali, fornite e/o rivelate dall'altra

Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative della presente Convezione.

3. Ciascuna della Parti si impegna, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
- conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dalla presente Convenzione Quadro ed eventualmente dagli accordi attuativi;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione Quadro, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative della presente Convenzione.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

5. Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della presente Convenzione o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività attuative della presente Convenzione potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione della presente Convenzione, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.

7. La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere la presente Convenzione e gli eventuali accordi attuativi già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e la presente Convenzione si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Articolo 8 - Disciplina della proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e

proprietà della Parte medesima (*background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*sideground*). La presente Convenzione Quadro non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

2. Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro (intendendosi per tali qualsiasi invenzione frutto dei progetti scientifici collaborativi, idea, metodo, *tool*, informazione, *software* e altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività di ricerca), ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, saranno di titolarità congiunta delle Parti, fatto salvo quanto diversamente pattuito negli accordi attuativi in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna Parte nel raggiungimento del risultato. Le Parti definiranno in un successivo accordo le modalità di protezione, gestione e sfruttamento dei risultati congiunti.

3. Salvo diversa pattuizione negli accordi attuativi, i risultati delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le Parti, nei rispettivi ambiti di competenza, in osservanza delle regole di riferimento per ogni singolo progetto o iniziativa condivisi.

4. Il personale di Area Science Park e di INRiM avrà il diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato di cui ai commi 2 e 3 per il proseguimento della ricerca

in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra Parte.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione Quadro potrà limitare l'uso di idee, concetti, know-how o tecniche che le Parti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata della presente Convenzione Quadro.

6. Nell'ambito degli accordi attuativi aventi a oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso saranno fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.

Articolo 9 - Pubblicazioni

1. Area Science Park e INRiM riconoscono che i tecnologi e/o i ricercatori e/o gli assegnisti di ricerca coinvolti nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro possano pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito di esse. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza e il riconoscimento della titolarità dei lavori pubblicati.

2. Le Parti, si impegnano, in particolare, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro dichiarino espressamente l'esistenza della collaborazione tra Area Science Park e INRiM nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

3. Area Science Park e INRiM si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione Quadro, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.

4. Sono fortemente incoraggiate le pubblicazioni congiunte tra le Parti, al fine di valorizzare e diffondere la nuova conoscenza che insieme produrranno.

Articolo 10 - Protezione dei dati personali

1. Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione della presente Convenzione Quadro, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione Quadro, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.

2. Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

Articolo 11 - Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 12 – Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula della medesima. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio

personale impegnato nelle attività attuative della presente Convenzione Quadro. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come “lavoratore” o “lavoratori”.

2. Le attività attuative della presente Convenzione Quadro contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell’altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell’altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d’opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attuative della presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.

4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall’attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

a. valutazione dei rischi per le rispettive attività;

b. sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;

c. informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;

d. fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai

propri lavoratori.

5. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale che svolgerà le attività attuative della presente Convenzione e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

Articolo 13 - Durata

1. La presente Convenzione Quadro ha durata di tre (3) anni dalla sua sottoscrizione.

2. Al termine del triennio, la presente Convenzione Quadro potrà essere oggetto di proroga per un ulteriore triennio, d'intesa tra le Parti da raggiungersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza, a seguito di una verifica condivisa dei risultati raggiunti volta a valutare l'opportunità di proseguire nel rapporto di collaborazione. La proroga sarà formalizzata a mezzo scambio di PEC.

3. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione della presente Convenzione Quadro per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali

ulteriori e separati accordi resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

Articolo 14 - Oneri finanziari e Costi

1. La presente Convenzione Quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti né l'erogazione di servizi contendibili.

2. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza, salvo che non sia diversamente specificato negli Accordi attuativi di cui al comma 2 dell'art. 4 e all'art. 5 della presente Convenzione Quadro.

Articolo 15 - Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione Quadro e dai successivi accordi attuativi possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con la presente Convenzione Quadro. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali la Convenzione Quadro si intenderà risolta.

3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione Quadro, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 16 - Responsabilità per mancata conclusione degli accordi attuativi

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ciascuna Parte non avrà nei confronti dell'altra alcuna responsabilità di qualsiasi natura, ivi inclusa quella di natura precontrattuale, per danni diretti e indiretti connessi alla mancata sottoscrizione di successivi accordi attuativi della presente Convenzione Quadro.

2. Restano ferme le responsabilità, anche precontrattuali, derivanti dai successivi accordi eventualmente stipulati sulla base della presente Convenzione Quadro o dalla corrispondenza scambiata tra le Parti.

Articolo 17 - Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative della presente Convenzione Quadro.

3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione della Convenzione Quadro per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del

contratto collettivo delle categorie interessate dalla Convenzione Quadro, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;

- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione Quadro sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 18 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base della presente Convenzione Quadro e dei successivi accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- INRiM: inrim@pec.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 19 - Modifiche alla Convenzione Quadro

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime delle Parti, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche alla Convenzione Quadro per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

2. Anche qualora una qualsiasi disposizione della presente Convenzione Quadro fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione della presente Convenzione. In tal caso,

le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 20 – Legge applicabile e foro competente

1. La presente Convenzione Quadro è disciplinata in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente Convenzione Quadro, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono riservate all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 21 - Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione Quadro è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Articolo 22 – Registrazione

1. La presente Convenzione Quadro costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

2. Nessuna spesa deriva dalla presente Convenzione Quadro.

3. La presente Convenzione Quadro è soggetta all'imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente Prof.ssa Caterina Petrillo

Per Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica

Il Presidente Prof. Diederik Sybolt Wiersma

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.